APPROVVIGIONAMENTO DI SALE ALL'INDUSTRIA

Art. 4

Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare

L'Amministrazione dei Monopoli puo' consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare e di cloruro di sodio chimicamente puro a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia. L'assimilazione e' stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

Versione in vigore dal 30 luglio 1966, non più in vigore dal 7 novembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvvigionamento di sale all'industria
Estremi	Legge 5 luglio 1966, n. 519
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvvigionamento-di-sale-all-industria/art-4-fabbricazione-e-vendita-di-tipi-speciali-di-sale-alimentare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it